

. CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N. 1

Consiglio Circostrizionale
N. Doc. 31

N. Mecc. 2019 01710/84

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DEL 20 MAGGIO 2019 ALLE ORE 17.30

Il Consiglio della Circostrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella sala delle adunanze consiliari nel **Centro Civico di Via Bertolotti 10**, alla presenza del Presidente Guerrini e dei Consiglieri:

AMBROGIO Paola	GRITTI Ilaria	SANNA Alessio
AVERNA Eleonora	GUGLIELMOTTI Enrica	SANTANGELO Enrico
BADINI CONFALONIERI Alfonso	MARTINEZ Francesco	SANTIANGELI Amalia
BALENA Davide	NICOLA Francesca	STRANIERO Giovanni
BENEDETTI Paolo	PENSI Debora	TAGLIAFERRI Federico
CASTIGLIONE Dorotea	POGGIO Graziella	VALLINI Valter
CATANZARO Angelo	PONTE Thomas	
GAMBA Serena	RE Alberto	

E quindi in totale, con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri Casolati, Gatto.
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 1 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: DEFINIZIONE DI UNA QUOTA DI BILANCIO INDIRIZZATA AD IMPLEMENTARE LE AZIONI DEL P.E.B.A. NON INFERIORE AL 10% DEGLI ONERI DOVUTI RELATIVAMENTE AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DALLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.1 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: DEFINIZIONE DI UNA QUOTA DI BILANCIO INDIRIZZATA AD IMPLEMENTARE LE AZIONI DEL P.E.B.A. NON INFERIORE AL 10% DEGLI ONERI DOVUTI RELATIVAMENTE AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DALLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Massimo GUERRINI, anche a nome della Giunta Circoscrizionale, riferisce:

Premesso che:

- il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” con la sottoscrizione della quale, i paesi aderenti, tra cui l’Italia, si impegnavano a riconoscere, per le persone con disabilità, l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l’art. 9 della citata Convenzione indica, in particolare, la necessità degli Stati Parte di dotarsi di misure appropriate per assicurare l’accessibilità. Dette misure includono:
 - l’identificazione e l’eliminazione degli ostacoli e barriere
 - la promulgazione ed il monitoraggio dell’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- con la successiva Legge n. 18/2009 del 03.03.2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sopra richiamata, il diritto alla piena mobilità e fruizione degli spazi collettivi è stato riconosciuto come condizione necessaria a consentire la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone, comprese quelle con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013 del 04.10.2013, è stato adottato il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità”, con il quale le istituzioni competenti sono state sollecitate ad adottare prontamente gli strumenti individuati dalla normativa vigente, tra cui il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A., per il conseguimento della piena accessibilità degli spazi collettivi, in conformità con la Legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione O.N.U.;

- il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) rientra tra gli strumenti funzionali a rendere l'accessibilità universale un paradigma della progettazione e realizzazione degli spazi urbani, in termini di accessibilità e piena fruibilità degli spazi pubblici e del patrimonio immobiliare comunale, in un'ottica di integrazione sociale, sicurezza e qualità della vita della collettività nel suo complesso;

Considerato che:

- in tale contesto, l'obiettivo di questa Amministrazione è quello di accrescere significativamente il grado di accessibilità universale a tutti gli spazi, fisici e virtuali, del territorio urbano;
- tutti devono poter fare le stesse esperienze, andare negli stessi luoghi, godere della stessa socialità. Ciò vuol dire adoperarsi per rimuovere ogni barriera, ogni impedimento alla possibilità di ciascun individuo di sentirsi parte della comunità cittadina.
- Precisato che:
 - il quadro normativo in vigore individua il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), già introdotto nell'ordinamento nazionale con la Legge n. 41/1986, quale strumento più adatto alla pianificazione e al coordinamento degli interventi di eliminazione delle barriere fisiche e percettive negli spazi collettivi;
 - con la delibera mecc. n. 2008 06681/38 è stato approvato il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
 - il Regolamento Edilizio del Comune di Torino contiene specifiche disposizioni in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche in tutte le opere edilizie;
- Il Consiglio Comunale di Torino ha votato in data 26 ottobre 2015 una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Torino avente ad oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DELLA CITTÀ DI TORINO", proposto dalla Giunta Comunale in data 09 luglio 2015 con delibera numero 2015 02985/033;
- Il Consiglio di Torino in data 29 giugno 2015 ha approvato la mozione numero 69 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SENSORIALI E COMUNICATIVE PER LA PIENA ACCESSIBILITA' ALLE PERSONE CON DISABILITA'", in cui si impegnava l'amministrazione comunale a definire una quota di bilancio all'interno dei capitoli sulle manutenzioni indirizzata ad implementare le azioni specifiche previste dal PEBA ed indirizzare a tal fine anche una quota non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire rilasciati dalla Città.
- La legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 all'articolo 7 comma C monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli

spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;

Ritenuto che:

- per avviare il percorso di realizzazione del P.E.B.A. sia necessaria la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro comunale intersettoriale, ma al contempo sia altresì necessario assicurare la partecipazione attiva di tutti i diversi protagonisti della vita sociale, istituzionali, tra cui le Circoscrizioni, che hanno tra i propri compiti e obiettivi l'intervento nell'ambito della disabilità;

Dato atto che:

- la scelta ampia partecipazione sociale che compie l'Amministrazione Comunale conferisce alle attività svolte valore di ricerca partecipata, quale presupposto e premessa indispensabili per garantire un approccio riferito alle persone e ai loro bisogni reali, anche con la massima attenzione alla specificità dei luoghi vissuti ed alle esperienze specifiche accumulate dai portatori di interesse;
- il concetto di accessibilità universale non riguarda esclusivamente le persone con disabilità permanenti – che siano fisiche o sensoriali - ma tutti coloro che hanno impedimenti anche temporanei o condizioni di difficoltà oggettiva; basti pensare a tal proposito a famiglie con passeggini, anziani o a piccoli infortuni. Tutti i cittadini devono poter fare le stesse esperienze, andare negli stessi luoghi e godere della stessa socialità. Ciò significa adoperarsi per rimuovere ogni barriera, ogni impedimento alla possibilità di ciascun individuo di sentirsi parte della comunità cittadina.

Visto l'art. 64 c. 1 dello Statuto della Città di Torino che recita “Un Consiglio di Circoscrizione può presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'organo. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente”.

Dato atto che la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale è stata esaminata e discussa dalle Commissioni I, III e IV riunite in seduta congiunta in data 17 aprile 2019.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento n. 374 del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (n. mecc.2015 02280/094) esecutiva dal 1 gennaio 2016 .
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui espressamente richiamati ed ai sensi dell'art. 64 c. 1 dello Statuto della Città di Torino, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto "definizione di una quota di bilancio indirizzata ad implementare le azioni del P.E.B.A. non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire rilasciati dalla città di Torino. Approvazione" allegata al presente provvedimento (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2);
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. i.

Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Catanzaro, Re, Ponte.

IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare l'atto deliberativo mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Risultano fuori aula al momento della votazione i Consiglieri Castiglione, Gamba, Santangelo, Vallini

PRESENTI E VOTANTI:	N. 19
VOTI FAVOREVOLI:	N. 19

Per l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui espressamente richiamati ed ai sensi dell'art. 64 c. 1 dello Statuto della Città di Torino, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto “definizione di una quota di bilancio indirizzata ad implementare le azioni del P.E.B.A. non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire rilasciati dalla città di Torino. Approvazione” allegata al presente provvedimento (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2);

Il Consiglio Circostrizionale in conformità del distinto voto palese con 19 voti favorevoli, 4 fuori aula (Castiglione, Gamba, Santangelo, Vallini)

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile.